

La presente polizza è stipulata tra

ATS Brianza
Viale Elvezia 2 – 20900 Monza
P.IVA 09314190969

e

La Società/Impresa Assicuratrice
BALCIA INSURANCE SE
Kr.Valdemara 63, Riga,
LV1142, Lettonia
P.IVA. 40003159840

INDICE

34234DEFINIZIONI [DEF].....	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA].....	3
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	
Art. 1 Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta.....	
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione.....	
Art. 3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio.....	
Art. 4 Gestione della Polizza	
Art. 5 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione	
Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Variazione del rischio.....	
Art. 7 Revisione del Prezzo.....	
Art. 8 Recesso	
Art. 9 Dichiarazioni Inesatte e Reticenze senza dolo.....	
Art. 10 Interpretazione della Polizza	
Art. 11 Danni precedenti	
Art. 12 Limite massimo d'Indennizzo	
Art. 13 Assicurazioni complementari.....	
Art. 14 Diritto di surrogazione	
Art. 15 Oneri fiscali.....	
Art. 16 Foro competente	
Art. 17 Rinvio alle norme di legge	
Art. 18 Coassicurazione e Delega	
Art. 19 Determinazione e regolazione del Premio.....	
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	
Art. 20 Obblighi della Contraente – Denuncia dei Sinistri	
Art. 21 Procedura per la valutazione del Danno	
Art. 22 Determinazione dell'ammontare del Danno e dell'Indennizzo.....	
Art. 23 Legittimazione	
Art. 24 Pagamento dell'Indennizzo	
Art. 25 Obbligo di salvataggio e di conservazione	
Art. 26 Recesso in caso di Sinistro	
Art. 27 Rendiconto	
RISCHI INDENNIZZABILI [RI].....	11
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione.....	
Art. 2 Autovettura in sostituzione	
Art. 3 Soccorso vittime della strada	
Art. 4 Trasporto del veicolo danneggiato	
ESCLUSIONI [E].....	13
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD].....	14
Art. 1 Limite d'Indennizzo.....	
CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]	14
Art. 1 Validità dell'Assicurazione.....	
Art. 2 Validità territoriale.....	
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF].....	15

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	La Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	Aon S.p.A., Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite di Indennizzo	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
Accessori	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional
Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino

Audio – Fono - Visivi	l'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.07.2023 e scadenza alle ore 24.00 del 31.07.2026 a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

L'Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 120 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 90 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.

Nel caso in cui, tuttavia, la Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che la Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da

altro soggetto avente titolo e la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta, anche per questi casi, convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 4 GESTIONE DELLA POLIZZA

Resta inteso tra le Parti che a Aon S.p.A., Broker cui la Contraente ha affidato tale incarico, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, può essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

La Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.

Art. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892,

1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

Art. 7 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

Art. 8 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 10 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 11 DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione.

Art. 12 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 40.000,00 (che si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto), per ogni veicolo assicurato fermo restando che l'importo del danno calcolato sulla base di quanto previsto all'art. 22 non potrà essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risultante da EURO TAX GIALLO o in mancanza da QUATTORRUOTE o altra rivista specializzata.

Art. 13 ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti e simili).

Art. 14 DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società conserva il diritto di surrogazione ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati

Art. 15 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente

Art. 16 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

Art. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 19 DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, comprensivo di imposte è anticipato in € 5.859,00 risultante dall'applicazione di

€ 0,189 per chilometro percorso da ciascun veicolo, sulla base di un preventivo di Km. **31.000.**

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il totale dei chilometri percorsi, per trasferite o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, nel corso del periodo di assicurazione desunto dalle apposite registrazioni.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione della Società

A tale scopo entro i 4 mesi successivi alla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Alla scadenza annuale del contratto, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 20 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, la Contraente deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'Ufficio competente ne abbia avuto la possibilità.

Alla denuncia dovrà essere inclusa la seguente documentazione:

- dichiarazione redatta dal Dipendente, dalla quale risulti il soggetto proprietario dell'automezzo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto con dati identificativi del veicolo (marca, modello e targa), luogo, data ed ora dell'evento, nonché gli eventuali testimoni ed ogni altro elemento utile per la più ampia ricostruzione del sinistro. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata per presa visione dal Dirigente Responsabile.
- denuncia presentata alle competenti Autorità per i danni all'automezzo dovuti ad atti dolosi di terzi.

La Contraente fornirà altresì alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

Art. 21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'Ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Art. 22 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO

L'ammontare del danno è dato:

in caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro risultante da EURO TAX GIALLO o in mancanza da QUATTORRUOTE od altra rivista specializzata.

in caso di danno totale, la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro risultante da EURO TAX GIALLO o in mancanza da QUATTORRUOTE od in mancanza altra rivista specializzata, dedotto il valore di recupero.

Viene definito "danno totale", il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'70% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico, nonché di eventuali accessori od optional.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Art. 23 LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dalla Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art. 24 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, a favore dell'intestatario del documento attestante l'importo del danno (fattura/preventivo). Nel caso tale indicazione non corrispondesse con il nominativo dell'intestatario del libretto di circolazione, sarà facoltà della Società, prima di procedere al pagamento dell'indennizzo, chiedere la preventiva autorizzazione dell'intestatario.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia.

Si precisa inoltre che il pagamento dell'indennizzo, per importi inferiori a € 1.500,00 (millecinquecento), verrà effettuato anche solo in presenza di un preventivo di spese senza quindi la necessità di esibire fattura o ricevuta fiscale.

Art. 25 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'Articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 26 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o la Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso la Contraente non sia riuscita a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società..

Art. 27 RENDICONTO

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, annualmente, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

RISCHI INDENNIZZABILI [RI]

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e le perdite subiti dai veicoli (compresi gli accessori, gli optional e gli audio-fono-visivi) utilizzati dai Dipendenti della Contraente, dai Dirigenti, dai Direttori, dagli Amministratori e dal Personale in genere autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo o per il quale la Contraente sia obbligata a prestare la garanzia oggetto della presente polizza sostenendone i relativi oneri (intestati agli stessi al P.R.A. o ai relativi coniugi o ai conviventi more uxorio o altri familiari conviventi) in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.

L'assicurazione vale inoltre per il Personale, in rapporto convenzionale, appartenente alle Categorie per le quali, sulla base dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali, viene riconosciuto il diritto all'indennizzo dei danni subiti dal proprio veicolo in occasione dell'uso per l'espletamento dell'incarico.

Sono in garanzia i danni materiali e diretti conseguenti a:

1. collisione con altri veicoli;
2. urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
3. ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;
4. cristalli rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasi causa;
5. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
6. furto, rapina ed estorsione (consumati o tentati);
7. furto di accessori, optional e audio-fono-visivi;
8. eventi socio politici ed atti vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo) o atti dolosi;
9. eventi naturali (trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, fulmini, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta di neve e grandine, terremoti ed eruzioni vulcaniche).

Si precisa altresì che le garanzie indicate dal punto 5. al punto 9. saranno operanti a secondo rischio rispetto ad eventuali altre coperture stipulate per lo stesso rischio.

L'assicurazione comprende inoltre le conseguenze d'imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

Art. 2 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

La Società rimborserà, fino alla concorrenza della somma di € 500,00 (cinquecento) per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie del precedente articolo 1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

Art. 3 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La Società si obbliga al rimborso dei danni provocati alle parti interne del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Art. 4 TRASPORTO DEL VEICOLO DANNEGGIATO

La Società rimborserà, fino alla concorrenza della somma di € 1.000,00 (mille) per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato al più vicino Centro di Assistenza convenzionato o della Casa automobilistica di appartenenza del veicolo.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ESCLUSIONI [E]

Non sono indennizzabili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da uso improprio del veicolo;
- determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate alla guida, riparazione e custodia del veicolo;
- determinati o agevolati da dolo della Contraente e/o dell'Assicurato, delle Persone con loro coabitanti e da quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.
- se il conducente non sia munito di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]

Art. 1 LIMITE D'INDENNIZZO

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 40.000,00 (quarantamila) per ogni veicolo assicurato a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della regola proporzionale a deroga del disposto dell'Articolo 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione opera soltanto se il Dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del veicolo in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.

CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]

Art. 1 VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente polizza sono operanti a condizione che:

- a) le trasferte e gli adempimenti di servizio fuori dall'ufficio siano regolarmente autorizzate;
- b) l'utilizzo del veicolo sia stato preventivamente e regolarmente autorizzato da parte della Contraente.

Art. 2 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per i Paesi per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti indennizzo per sinistro
Per ogni sinistro	Nessuno	Nessuna	40.000,00
Cristalli	Nessuno	Nessuna	3.000,00
Sostituzione vettura	Nessuno	Nessuna	500,00
Soccorso vittime strada	Nessuno	Nessuna	500,00
Trasporto del veicolo danneggiato	Nessuno	Nessuna	1.000,00

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

